



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Udine, 2<sup>a</sup> sezione civile, riunito in camera di consiglio, composto dai Signori Magistrati:

dott. Francesco Venier	<i>Presidente</i>
dott. Andrea Zuliani	<i>giudice rel.</i>
dott. Lorenzo Massarelli	<i>giudice</i>

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

dichiarativa del fallimento della società

“**[REDACTED] S.P.A. IN LIQUIDAZIONE**”,

con sede in Ronchis, via delle Industrie n° 1, C.F. 02343050718.

Visto il ricorso depositato dal  
**dott. Francesco [REDACTED]**, con gli avvocati **[REDACTED]** e **[REDACTED]** quale  
**Commissario Straordinario della “[REDACTED] Group S.p.A.”**, e volto ad ottenere la  
dichiarazione dello stato di insolvenza, ai sensi degli artt. 8 e 82 del d. legisl. n° 270  
del 1999, della società di cui in epigrafe;

visti i documenti allegati al ricorso;

udita la relazione del Giudice dott. Andrea Zuliani, che a sua volta ha sentito  
all’udienza fissata per la comparizione delle parti il ricorrente e il liquidatore della  
società, dott. Marcello **[REDACTED]**, che ha dichiarato di aderire all’istanza;



dato atto che il Ministro dello Sviluppo Economico, in persona del capo di gabinetto, ha trasmesso parere volto a confermare la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento del ricorso, indicando quale commissario giudiziale il medesimo dott. Francesco [REDACTED], come del resto previsto dall'art. 85 del d. legisl. n° 270 del 1999;

rilevato che la richiesta di dichiarazione di insolvenza, nella riconosciuta assenza dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 2 del d. legisl. n° 270 del 1999, è basata, ai sensi dell'art. 81 del medesimo testo normativo, sull'appartenenza di "[REDACTED] S.p.A. in liquidazione" al medesimo gruppo di imprese di cui fa parte "[REDACTED] Group S.p.A." e sulla ritenuta opportunità di una "gestione unitaria dell'insolvenza nell'ambito del gruppo", oltre che sulla sussistenza dei presupposti soggettivo ed oggettivo per la dichiarazione di fallimento (artt. 1 e 5 legge fall.);

ritenuto che effettivamente sussiste il requisito dell'appartenenza al medesimo gruppo di imprese di "[REDACTED] S.p.A. in liquidazione" e di "[REDACTED] Group S.p.A.", essendo quest'ultima titolare del 60% del capitale della prima ed essendo entrambe riconducibili alla capogruppo lussemburghese "[REDACTED] Europe S.A.", che possiede il 100% del capitale sia di "[REDACTED] Group S.p.A.", sia di "[REDACTED] S.r.l. in liquidazione", che è l'altra socia di "[REDACTED] S.p.A. in liquidazione" (v. art. 80, comma 1, lett. b, n° 2, d. legisl. n° 270 del 1999);

ritenuto, tuttavia, che non sussiste – o, comunque, che non è stata adeguatamente illustrata e motivata – la dichiarata opportunità di una gestione unitaria dell'insolvenza nell'ambito del gruppo, la quale è definita dal legislatore quale idoneità "ad agevolare, per i collegamenti di natura economica o produttiva esistenti tra le singole imprese, il raggiungimento degli obiettivi della procedura";

ritenuto, infatti:



da un lato, che gli "obiettivi della procedura" non possono che essere quelli indicati nell'art. 27 del d. legisl. n° 270 del 1999 e, quindi, per quanto riguarda l'amministrazione straordinaria di ██████████ Group S.p.A.", "la cessione dei complessi aziendali, sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata non superiore ad un anno", a sua volta finalizzata alla realizzazione le "concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali";

dall'altro lato, che nel ricorso non viene fatto alcun cenno a tali specifici obiettivi della procedura madre, non potendosi considerare tali i meri riferimenti: a) al fatto che ██████████ S.p.A. in liquidazione" è proprietaria di un cospicuo compendio immobiliare in Peschiera Borromeo, di cui è proprietaria, "seppur per parti distinte", anche "Nuova ██████████ S.p.A.", che è altra società del medesimo gruppo di imprese, per la quale è stato presentato analogo ricorso ex art. 80 d. legisl. n° 270 del 1999 davanti al competente Tribunale di Roma; b) al fatto che ██████████ S.p.A. in liquidazione" è debitore in solido con "Nuova ██████████ S.p.A." (e con altre società del gruppo, tra le quali tale ██████████ S.r.l.", per la quale non risulta peraltro essere stata presentata analogo istanza di dichiarazione dell'insolvenza prodromica all'amministrazione straordinaria) nei confronti di ██████████ Assicurazioni S.p.A." a titolo di regresso per cospicue garanzie rilasciate a favore dell'Agenzia delle Entrate e da questa escusse;

ritenuto, in definitiva, che non viene spiegato – né questo collegio è in grado di comprendere da solo – in che modo la situazione di *relativa* promiscuità nella proprietà del compendio immobiliare (peraltro, a quanto pare, non destinato ad essere ceduto quale parte di un complesso aziendale, essendone stato a suo tempo richiesto il cambio di destinazione urbanistica a clinica di riabilitazione) e la gestione unitaria di posizioni passive (come tali destinate a restare in carico alle procedure)



possano essere utili e funzionali alla “cessione dei complessi aziendali, sulla base di un programma di prosecuzione dell’esercizio dell’impresa”;

rilevato, inoltre, che nulla di significativo aggiunge, in proposito, il parere favorevole del Ministero dello Sviluppo Economico, il quale si limita a rimandare a “quanto specificato dal dott. ██████████ in relazione ai crediti infragruppo che legano le due società ██████████ Group e ██████████ e all’opportunità di gestire unitariamente l’insolvenza anche al fine di poter addivenire alla migliore allocazione sul mercato del patrimonio immobiliare”;

ritenuto che sussistono, invece, il presupposto soggettivo di cui all’art. 1 legge fall. (in considerazione dell’entità dei debiti e dell’attivo patrimoniale) e lo stato di insolvenza (stante l’impossibilità di soddisfare regolarmente gli ingenti debiti elencati alle pagine 7 e 8 del ricorso, per alcuni dei quali i creditori hanno già ottenuto titoli esecutivi);

ritenuto che, allorché, come nel caso di specie, pur non sussistendo i presupposti per la dichiarazione dello stato di insolvenza ai sensi del d. legisl. n° 270 del 1999, sussistano i presupposti per la dichiarazione di fallimento, il tribunale deve dichiarare aperta quest’ultima procedura, in quanto l’istanza volta ad ottenere la dichiarazione dello stato di insolvenza va riqualificata anche come istanza, implicita e subordinata, di dichiarazione di fallimento;

ritenuto che tale principio, seppure non esplicitato nell’art. 12 del d. legisl. n° 270 del 1999, si desume chiaramente dal contenuto del precedente art. 11, secondo il quale, in caso di opposizione alla dichiarazione dello stato di insolvenza, “L’accertamento della mancanza dei requisiti indicati nell’articolo 2 non comporta la revoca della dichiarazione dello stato di insolvenza”, perché, “Quando è passata in giudicato la sentenza che accoglie l’opposizione per tale motivo, il tribunale che ha



dichiarato lo stato di insolvenza dispone, con decreto, la conversione della procedura in fallimento”;

ritenuto, del resto, che il legislatore prevede una piena fungibilità tra i due tipi di procedura concorsuale, con automatico passaggio dall’una all’altra nel momento si verifichi la sussistenza, o al contrario, la mancanza dei presupposti specifici dell’amministrazione straordinaria (v. anche artt. 30, 33, 35 69), salva la necessità di verificare – a seguito della riforma dell’art. 6 legge fall. intervenuta successivamente all’approvazione del d. legisl. n° 270 – l’esistenza di un valida istanza di fallimento (non richiesta per la dichiarazione d’insolvenza, che può ancora essere dichiarata d’ufficio, ai sensi dell’art. 3, comma 1), valida istanza che nel caso di specie si ravvisa nell’adesione al ricorso del commissario straordinario espressa in udienza dal liquidatore di [REDACTED] S.p.A. in liquidazione”;

ritenuto che la professionista prescelta come curatore e indicata nel dispositivo non risulta incorrere in alcuno dei casi di incompatibilità di cui all’art. 28, comma 3°, legge fall. (come innovato dall’art. 5, comma 1, lett. a, del decreto legge n° 83 del 2015, disposizione immediatamente applicabile ai fallimenti dichiarati dopo la sua entrata in vigore – ovverosia a partire dal 27.6.2015 – ai sensi dell’art. 23, comma 3, dello stesso decreto legge), in assenza di risultanze contrarie emergenti dai rapporti riepilogativi di cui all’art. 33, comma 5°, legge fall. e di indicazioni sulla nomina provenienti dal creditore istante;

visti gli artt. 1, 5, 6, 9, 15, 16 e 28 legge fall.;

**P. Q. M.**

**DICHIARA** il fallimento della “[REDACTED] S.P.A. - IN LIQUIDAZIONE”;

**NOMINA** Giudice Delegato il dott. Andrea ZULIANI e curatore la dott.ssa [REDACTED]  
[REDACTED] di Udine (C.F. [REDACTED]);



**ORDINA** al legale rappresentante ed a chiunque ne abbia il materiale possesso di depositare presso la Cancelleria entro 3 giorni dalla comunicazione della presente sentenza ulteriori eventuali libri e scritture contabili della società, nonché l'elenco dei creditori;

**ORDINA** al legale rappresentante di consegnare al curatore tutta la corrispondenza, inclusa quella elettronica, riguardante i rapporti compresi nel fallimento;

**FISSA** l'udienza dell'11/12/2015, ad ore 11:00, per l'esame dello stato passivo avanti il Giudice Delegato;

**ASSEGNA** ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali e mobiliari su cose in possesso della società il termine di gg. 30 prima dell'adunanza per la presentazione delle relative domande di insinuazione documentate, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificato del curatore indicato nell'avviso di cui all'art. 92 legge fall.;

visto l'art. 101 legge fall.;

**AVVERTE** che il termine massimo per la presentazione delle domande tardive è di dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo;

**RIMETTE** al giudice delegato di fissare le successive udienze di verifica delle domande tardive;

**ORDINA** che la presente sentenza venga notificata al liquidatore della società e comunicata per estratto al curatore, al P.M. ed ai richiedenti il fallimento, nonché annotata, ai sensi dell'art. 17, comma 2°, legge fall., presso l'Ufficio del Registro delle Imprese, anche per via telematica.

Così deciso in Udine, addì 13/7/2015.

IL PRESIDENTE

(dott. Francesco Venier)

IL GIUDICE ESTENSORE



(dott. Andrea Zuliani)

Fallimenti e Società.it

